

# REVALO

*REVALO S.P.A.*

*CODICE ETICO*

<b>A.</b>	<b>PREMESSE</b>	<b>4</b>
A.1.	DEFINIZIONI	5
A.2.	PREMESSA	7
A.3.	DESTINATARI	7
A.4.	FINALITÀ DEL CODICE ETICO	7
A.5.	CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	7
A.6.	EVENTUALE VIOLAZIONE DELLE REGOLE E DEI PRINCIPI DEL CODICE ETICO. SISTEMA DISCIPLINARE PER I DIPENDENTI	8
A.7.	PUBBLICITÀ DEL CODICE ETICO	9
A.8.	MODIFICHE/AGGIORNAMENTI	9
A.9.	SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	9
<b>B.</b>	<b>PARTE GENERALE</b>	<b>10</b>
B.1.	PRINCIPI ETICI DI REVALOS.P.A.	11
B.1.1.	<i>Principio di legalità</i>	11
B.1.2.	<i>Principio di integrità</i>	11
B.1.3.	<i>Principio di fiducia e fedeltà</i>	11
B.1.4.	<i>Principio di trasparenza e professionalità</i>	11
B.1.5.	<i>Eguaglianza e non discriminazione</i>	11
B.1.6.	<i>Salute e sicurezza sul lavoro</i>	11
B.1.7.	<i>Tutela dell'ambiente</i>	12
B.1.8.	<i>Valorizzazione delle risorse umane</i>	12
B.1.9.	<i>Merito</i>	12
B.1.10.	<i>Altri principi etici</i>	12
B.2.	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI	13
B.2.1.	<i>Regole di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	13
B.2.2.	<i>Regole di comportamento nella governance della Società</i>	15
B.2.3.	<i>Previsioni in materia di lotta agli abusi di mercato</i>	17
B.2.4.	<i>Previsioni in materia di lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata nazionale e transnazionale</i>	18
B.2.5.	<i>Regole di comportamento a tutela della personalità individuale, della vita e dell'incolumità individuale</i>	18
B.2.6.	<i>Regole di comportamento a tutela del domicilio informatico. Criminalità informatica</i>	19
B.2.7.	<i>Regole di comportamento a tutela dell'ordine pubblico</i>	20
B.2.8.	<i>Regole di comportamento a tutela del patrimonio. Previsioni antiriciclaggio</i>	20
B.2.9.	<i>Regole di comportamento a tutela della fede pubblica</i>	20
B.2.10.	<i>Regole di comportamento a tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>	21
B.2.11.	<i>Regole di comportamento a tutela dell'ambiente</i>	21
B.2.12.	<i>Regole a tutela del diritto d'autore</i>	22
B.2.13.	<i>Regole di comportamento a tutela dell'industria e del commercio</i>	23
B.2.14.	<i>Previsioni in materia di lotta all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro</i>	23
B.3.	REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS	23
B.3.1.	<i>Rapporti con i Dipendenti e i Prestatori di lavoro</i>	23
B.3.2.	<i>Politica per la salute e sicurezza sul lavoro. Principi e criteri per l'adozione delle decisioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei locali</i>	25
B.3.3.	<i>Rapporti con i Partner e i Prestatori di lavoro</i>	27
B.3.4.	<i>Politica per il rispetto dell'ambiente</i>	27
B.3.5.	<i>Molestie nei rapporti di lavoro</i>	28
B.3.6.	<i>Uso di sostanze alcoliche e stupefacenti</i>	28
B.3.7.	<i>Gestione delle attività di Revalo S.p.A.</i>	28
B.3.8.	<i>Registrazione e tracciabilità delle operazioni</i>	28
B.3.9.	<i>Tenuta della contabilità e redazione del bilancio</i>	28
B.3.10.	<i>Fatturazione e pagamenti</i>	29

<i>B.3.11. Conflitto di interessi</i> .....	29
<i>B.3.12. Trattamento delle Informazioni Riservate della Società</i> .....	29
<i>B.3.13. Trattamento delle informazioni riservate di terzi</i> .....	30
<i>B.3.14. Rapporti con i clienti</i> .....	30
<i>B.3.15. Rapporti con la Pubblica Amministrazione</i> .....	30
<i>B.3.16. Rapporti con enti no profit</i> .....	30
<i>B.3.17. Rapporti con Organizzazioni Politiche e Sindacali</i> .....	30
<i>B.3.18. Rapporti con i mezzi di comunicazione</i> .....	30
<i>B.3.19. Rapporti con il mercato</i> .....	31
<i>B.3.20. Rapporti con i Creditori</i> .....	31
<b>B.4. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER L'UTILIZZO DEI BENI E DELLE RISORSE DI REVALO</b>	
<b>S.P.A. 32</b>	
<i>B.4.1. Responsabilità per i beni e le risorse di Revalo S.p.A.</i> .....	32
<i>B.4.2. Utilizzo dei beni e delle risorse di Revalo S.p.A.</i> .....	32
<i>B.4.3. Doni, viaggi, pasti e alloggi</i> .....	32

**A.       PREMESSE**

#### **A.1. DEFINIZIONI**

- “Revalo” o “Società”: la Revalo S.p.A.;
- “Codice Etico”: il presente codice etico adottato da Revalo S.p.A.;
- “Decreto Legislativo n. 231/2001” o “D. Lgs. 231/2001”: il Decreto Legislativo contenente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
- “Destinatari del Codice” o “Destinatari”: gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Prestatori di Lavoro, i Partner nonché, comunque, ogni altro soggetto cui la Società ritenga applicabile, e valuti opportuno comunicare, il presente Codice Etico;
- “Dipendenti”: tutti i lavoratori subordinati di Revalo S.p.A.;
- “Informazioni Privilegiate”: informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari;
- “Informazioni Riservate”: qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, industriale, economica, commerciale, amministrativa o di altra natura, così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione di materiale, che non siano pubblici o pubblicamente disponibili, relative alla Società e/o a terzi, che verranno messe a disposizione dei Destinatari in forma cartacea, su supporto informatico e/o in qualsiasi altra forma, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - ogni informazione, documento, dato, prospetto, di qualunque natura, relativi alla struttura patrimoniale e/o organizzativa presente o futura della Società;
  - ogni informazione, dato, prospetto, stima, studio, di qualunque natura, relativi e/o connessi ai beni utilizzati e/o di proprietà della Società, ai processi operativi e gestionali in essere, che saranno o che potrebbero essere adottati della Società (ivi comprese eventuali stime e valutazioni previsionali di tipo operativo-gestionale), nonché ai servizi offerti o da offrire ai clienti e/o alle politiche commerciali attuali o future;
  - tutte le informazioni derivanti e/o connesse ad eventuali analisi, sintesi e/o studi che, a seguito dell'esame delle Informazioni Riservate, siano predisposti o elaborati dalla Società e/o dai Destinatari (ivi compresi gli atti, le attività e le informazioni, formali ed informali trasmessi a voce o per iscritto in seguito a riunioni, incontri o conversazioni, anche telefoniche);
- “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 31 marzo 2008 e relativi aggiornamenti ed integrazioni;
- “Modello Organizzativo”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001 di cui formano parte integrante, fra l'altro, anche i principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico, nonché le procedure e le altre regole della Società;
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l'organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e al relativo aggiornamento ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;

- “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e il Collegio Sindacale;
- “Partner”: tutti i soggetti e gli enti con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (es. fornitori);
- “Prestatori di lavoro”: tutti i prestatori di lavoro diversi dai Dipendenti (quali ad esempio lavoratori parasubordinati, dipendenti di società appaltatrici, prestatori d’opera e consulenti esterni) che prestino la propria attività in favore di Revalo S.p.A.;
- “Pubblica Amministrazione” o “P.A.”: si intendono tutte le amministrazioni dello Stato (ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, i Ministeri, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché tutti coloro che esercitano pubblici poteri e/o pubbliche funzioni, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
  - i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
  - i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
  - le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  - i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
  - coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
  - i funzionari di Stati esteri;
  - le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
- “Reati”: i reati-presupposto ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001;
- “Sistema Disciplinare”: il sistema disciplinare adottato dalla Società al fine di sanzionare la violazione delle procedure e delle altre regole che costituiscono parte integrante del Modello Organizzativo e dei principi etici e di comportamento contenuti nel presente Codice Etico;
- “Stakeholders”: tutti coloro che direttamente o indirettamente sono o entrano in relazione con la Società, come i Dipendenti, i Prestatori di lavoro, i Partner, i clienti, ma anche i giornalisti, i mezzi di comunicazione, la P.A. e le autorità cui la Società fa riferimento nel suo operare. Più in generale, si considerano *stakeholder* tutti soggetti che sono a vario titolo interessati all’esistenza e all’operatività della Società ed i cui interessi influenzano o vengono influenzati dagli effetti delle sue attività;

## **A.2.       PREMESSA**

Revalo S.p.A. è una società che ha ad oggetto la prestazione di servizi e consulenze di tipo tecnico, commerciale, di “property management”, di “investment management” ed “asset management” connessi direttamente o indirettamente alle attività immobiliari ed edilizie

La Società intende perseguire i suoi fini istituzionali e la competitività sul mercato attraverso il corretto e funzionale utilizzo delle proprie risorse, nel pieno rispetto della qualità del sistema sociale e dell'ambiente circostante.

Oltre che alla qualità dei servizi offerti e alla competitività sul mercato, dunque, la Società punta ad accrescere la propria capacità di produrre valore e creare benessere per la collettività.

Premesso quanto sopra e al di là di quanto previsto dalle leggi in vigore, la Società ha ritenuto necessario definire, con il presente documento, l'insieme dei principi etici e dei valori che devono ispirare l'attività della Società nonché le condotte e i comportamenti di coloro che, dall'interno e dall'esterno, operano nella sfera d'azione della stessa.

Il presente Codice Etico raccoglie, dunque, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti degli *Stakeholder*, nonché i principi di cui esige l'osservanza da parte di tutti coloro che cooperano con essa al fine del perseguimento degli scopi che la Società si prefigge.

## **A.3.       DESTINATARI**

Salvo quanto espressamente previsto nei seguenti articoli, i principi etici e le regole di comportamento contenute nel presente Codice Etico devono essere osservate e rispettate dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, dai Prestatori di lavoro, dai Partner nonché, comunque, da ogni altro soggetto cui la Società valuti opportuno comunicare i contenuti del presente Codice Etico (di seguito, collettivamente, anche, i “Destinatari”).

## **A.4.       FINALITÀ DEL CODICE ETICO**

Con il presente Codice Etico, la Società:

- definisce e divulga i valori ed i principi etici che informano la propria attività nei rapporti con gli *Stakeholder*;
- indica i principi etici alla cui osservanza sono tenuti i Destinatari del presente Codice Etico;

Il Codice Etico, in particolare:

- individua i principi e le regole di comportamento cui la Società riconosce un valore etico positivo al fine di indirizzare la propria attività e quella dei Destinatari verso un percorso di legalità, efficienza, trasparenza, competenza, integrità e correttezza;
- raccomanda, promuove o vieta determinate condotte e/o comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

## **A.5.       CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001**

Il Codice Etico è redatto anche in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la “*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle*

*associazioni anche prive di personalità giuridica” e dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.*

**A.6. EVENTUALE VIOLAZIONE DELLE REGOLE E DEI PRINCIPI DEL CODICE ETICO. SISTEMA DISCIPLINARE PER I DIPENDENTI.**

**Dipendenti.**

I Dipendenti – oltre ad adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza e di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede – devono attenersi ai principi etici ed alle regole comportamentali del presente Codice Etico, la cui osservanza è parte essenziale degli obblighi contrattuali ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.

I principi e i contenuti del presente Codice Etico costituiscono, pertanto, specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità posti dalla legge in capo ai Dipendenti qualificando, in uno con tali obblighi, il corretto adempimento della prestazione lavorativa.

La violazione, da parte dei Dipendenti, delle regole e dei principi del presente Codice Etico costituirà, dunque, inadempimento degli obblighi del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge, dal CCNL applicabile e, comunque, dal Sistema Disciplinare.

\* \* \*

**Prestatori di lavoro, Partner e terzi in genere.**

Con riferimento ai Prestatori di lavoro, ai Partner e ai terzi in genere, i principi etici e le regole di comportamento del presente Codice Etico – che verranno opportunamente richiamati nei relativi contratti - costituiranno veri e propri obblighi negoziali anche in conformità al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Comportamenti messi in atto da Prestatori di lavoro, Partner o terzi in genere in contrasto con quanto previsto dal Codice Etico e che abbiano comportato o possano comportare, a giudizio delle funzioni aziendali competenti e sentito l'Organismo di Vigilanza, pregiudizio alla Società potranno determinare la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati alla Società.

\* \* \*

**Consiglio di Amministrazione.**

Qualora violazioni delle previsioni del Codice Etico siano commesse da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà darne immediata comunicazione all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società, esprimendo parere in merito alla gravità dell'infrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà ad adottare le opportune iniziative e, nei casi di gravi infrazioni, convocherà l'assemblea dei soci al fine di esporre a tale organo i fatti accertati e per adottare le deliberazioni ritenute necessarie. Il membro o i membri del Consiglio di Amministrazione della cui infrazione si discute saranno tenuti ad astenersi dalle relative deliberazioni.

Qualora le violazioni siano commesse da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione tale da impedire all'organo in questione di deliberare, l'Organismo di Vigilanza dovrà darne immediata comunicazione al Collegio Sindacale perché si attivi ai sensi di legge, convocando in particolare l'assemblea dei soci per l'adozione delle misure necessarie.

\* \* \*

**Collegio Sindacale.**

Qualora violazioni delle previsioni del Codice Etico siano commesse da uno o più membri del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad adottare le opportune iniziative

e, comunque, a convocare l'assemblea dei soci al fine di esporre a tale organo i fatti accertati e per adottare le deliberazioni ritenute necessarie.

\* \* \*

**Organismo di Vigilanza.**

Nelle ipotesi di infrazioni commesse dall'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad adottare le opportune iniziative e, ove ritenuto necessario, ad applicare adeguati provvedimenti.

**A.7. PUBBLICITÀ DEL CODICE ETICO**

Il presente Codice Etico è oggetto di pubblicità attraverso:

- (i) l'inserimento di una versione aggiornata e sempre disponibile nella rete interna (Intranet);
- (ii) l'affissione nei luoghi di lavoro con le modalità previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori;
- (iii) il richiamo e/o l'allegazione di una copia nei documenti contrattuali sottoscritti con i Prestatori di Lavoro e/o i Partner.

**A.8. MODIFICHE/AGGIORNAMENTI.**

La Società potrà apportare, in ogni momento, modifiche e/o aggiornamenti al presente Codice Etico, come richiesto dall'evoluzione delle circostanze e dal contesto operativo.

**A.9. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.**

Le segnalazioni di eventuali violazioni delle disposizioni del Codice Etico da parte dei Destinatari dovrà avvenire in forma scritta e potrà essere inoltrata, oltre che per la linea gerarchica, in forma non anonima, all'Organismo di Vigilanza, mediante trasmissione della comunicazione ai seguenti indirizzi:

- Via Piemonte n.38 00187 Roma

revalo@legalmail.com

Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il più stretto riserbo.

La Società si riserva ogni mezzo di tutela nei confronti delle segnalazioni caluniose.

**B. PARTE GENERALE**

**B.1. PRINCIPI ETICI DI REVALO S.P.A.**

La Società chiede a tutti i componenti della propria comunità, nell'adempimento dei rispettivi doveri e in riferimento ai ruoli e alle responsabilità di ciascuno, di informare la propria condotta ai seguenti principi etici - a tutela di ogni singola persona e nell'interesse generale - per favorire l'eccellenza della Società stessa ed accrescerne costantemente la reputazione e l'onore.

***B.1.1. Principio di legalità***

La Società agisce nel rispetto della dignità e dei diritti fondamentali dell'uomo, come riconosciuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e, comunque, ha come principio etico imprescindibile il rispetto della normativa vigente in tutti i Paesi in cui essa opera.

La Società non avvierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi al principio di cui sopra.

***B.1.2. Principio di integrità***

La Società persegue i propri obiettivi nel rispetto del principio di integrità, intesa quale correttezza, onestà, collaborazione e lealtà nei suoi rapporti interni ed esterni, a protezione del benessere individuale e a tutela dell'ambiente.

***B.1.3. Principio di fiducia e fedeltà***

La Società promuove rapporti improntati sulla fiducia e la fedeltà reciproca con ciascuno dei Destinatari.

***B.1.4. Principio di trasparenza e professionalità***

La Società svolge la propria attività nel rispetto del principio di trasparenza e professionalità, quest'ultima intesa come impegno a svolgere i compiti e le responsabilità assegnate in modo diligente e adeguato alla natura degli stessi.

***B.1.5. Eguaglianza e non discriminazione***

La Società riconosce l'eguale dignità di tutti i soggetti coinvolti nelle proprie attività e non discrimina sulla base di credenze religiose, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, genere, orientamento sessuale, appartenenza etnica. La Società, consapevole della propria funzione educativa e sociale, promuove l'integrazione e il dialogo fra le persone e fra le diverse tradizioni e culture, sulla base del riconoscimento dell'eguale considerazione e rispetto per tutti gli individui.

***B.1.6. Salute e sicurezza sul lavoro***

La Società promuove un ambiente sano e sicuro all'interno delle proprie sedi.

La Società promuove, altresì, la consapevolezza dei rischi, la cultura della sicurezza e comportamenti responsabili da parte dei Destinatari, al fine di preservarne la salute e la sicurezza.

La Società si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, a perseguire gli obiettivi di tutela e di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori.

La politica della Società per la salute e sicurezza sul lavoro e i principi e i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono indicati al paragrafo B.3.2.

***B.1.7. Tutela dell'ambiente***

La Società riconosce la salvaguardia dell'ambiente come bene primario e promuove la conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell'ambiente.

La politica della Società per il rispetto dell'ambiente è indicata al paragrafo B.3.4.

***B.1.8. Valorizzazione delle risorse umane***

La Società valorizza le capacità e le attitudini delle proprie risorse umane in vista della loro crescita umana e professionale, promuovendo lo sviluppo delle competenze, il coinvolgimento nei processi decisionali, l'attitudine alla reciproca collaborazione e la corresponsabilità verso la Società di cui ciascuno è parte integrante.

***B.1.9. Merito***

La Società riconosce e valorizza il merito individuale quale criterio essenziale di promozione umana e professionale. La Società considera la coltivazione del merito e dei talenti individuali - così attraverso l'attività singola come attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro - come fattori di crescita, sviluppo e competitività, a beneficio dell'intera collettività.

***B.1.10. Altri principi etici***

La Società persegue inoltre i propri obiettivi nel rispetto del principio di completezza, veridicità e tempestività delle comunicazioni destinate agli *Stakeholder*, nonché del principio di imparzialità e di riservatezza nei rapporti con questi ultimi.

## **B.2.           REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI**

In attuazione dei principi etici della Società come sopra enunciati, i Destinatari devono:

- adottare ogni misura necessaria a prevenire la violazione dei principi etici della Società e vigilare sulla osservanza degli stessi;
- rispettare la normativa vigente nonché tutti i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti nei confronti della Società (ivi compresi eventuali provvedimenti che applichino sanzioni o misure cautelari interdittive);
- astenersi dal porre in essere comportamenti illegittimi o scorretti al fine di raggiungere gli obiettivi personali e/o societari;
- tutelare e valorizzare le risorse umane garantendo pari opportunità di crescita umana e professionale, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;
- utilizzare responsabilmente le risorse della Società, anche al fine del rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future ed astenersi dall'utilizzarle per scopi diversi da quelli ad esse proprie;
- astenersi dal porre in essere attività e/o comportamenti in contrasto con i compiti e le responsabilità loro assegnati;
- astenersi dal perseguire interessi personali o di terzi a detrimento di quelli istituzionali della Società;
- astenersi dall'utilizzare il nome della Società e dallo sfruttare la reputazione della stessa, nell'interesse personale e/o di terzi.

### ***B.2.1.                           Regole di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione***

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente, dei principi etici e di comportamento fissati nel presente Codice Etico.

È vietato offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani sia di altri Paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso, di modico valore, secondo le disposizioni legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivi decreti attuativi.

È vietato, in ogni caso, compiere qualsiasi atto di corruzione o concussione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, secondo le disposizioni legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivi decreti attuativi (tra cui, in particolare, le norme di condotta previste nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).

In particolare, è vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque volto, ad offrire o promettere (o a far offrire o a far promettere) denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri.

È altresì vietato offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o altra utilità per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

\* \* \*

Quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, è vietato cercare di influenzare le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione.

Nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione è espressamente vietato intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi anche sotto forma di promozioni aziendali riservate ai soli dipendenti o attraverso il pagamento di spese viaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

\* \* \*

La Società non potrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da Partner, Prestatori di lavoro o da altri soggetti "terzi" quando si possano creare conflitti d'interesse.

\* \* \*

È fatto espresso divieto di assumere alle dipendenze della Società, impiegati o ex impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato direttamente o indirettamente alle trattative o preso parte a rapporti con la Società.

\* \* \*

È vietato a coloro che nell'esercizio delle proprie funzioni rivestano (anche) la qualifica di pubblico ufficiale e/o di incaricato di pubblico servizio:

- abusare della propria qualità o dei propri poteri per costringere o indurre taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.
- sollecitare, ricevere o accettare una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per compiere, per omettere o ritardare (o per aver ommesso o ritardato) un atto del proprio ufficio ovvero un atto contrario ai doveri del proprio ufficio;

È altresì vietato concorrere alle – e/o, comunque, agevolare in qualsiasi modo le – condotte/attività di cui sopra eventualmente poste in essere da pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio

\*\*\*

È vietato ricorrere a qualsiasi tipo di inganno ("artificio o raggiri"), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque ed arrecare un danno alla Pubblica Amministrazione, ottenendo indebitamente un profitto (es.: sgravi di oneri, anche di natura previdenziale, agevolazioni fiscali o esenzioni dal pagamento di contributi previdenziali), per sé o per altri (ivi compresa la Società). Ciò premesso, deve considerarsi espressamente vietato, a titolo esemplificativo, qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o comunque volto a:

- (i) predisporre (o far predisporre) documenti o dati finalizzati alla partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara alla Società;
- (ii) utilizzare (o far utilizzare) contrassegni falsificati al fine di far apparire versate tasse e contributi;
- (iii) stipulare (o far stipulare) contratti per la prestazione di servizi alla Pubblica Amministrazione a seguito di dichiarazioni false relative all'esistenza di condizioni e requisiti previsti per l'espletamento dell'attività pattuita.

\*\*\*

---

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o comunque volto a:

- (i) alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti;
- (ii) alterare registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti requisiti per la partecipazioni a gare ovvero per la produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare, seppur già trasmessi all'amministrazione, dati relativi alla Società.

\*\*\*

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

- (i) distrarre, anche parzialmente, i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti ottenuti dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse ovvero destinare gli stessi a scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi;
- (ii) utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti fatti non veri o altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero omettere informazioni dovute al fine di conseguire per sé o per altri (ivi compresa la Società), senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte della Pubblica Amministrazione;
- (iii) ricorrere a qualsiasi tipo di inganno ("artificio o raggiro") per indurre taluno in errore ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte della Pubblica Amministrazione procurando a sé o ad altri (ivi compresa la Società) un ingiusto profitto con altrui danno;
- (iv) intralciare le indagini dell'Autorità Giudiziaria e/o favorire o danneggiare una delle parti di un processo penale, civile e/o amministrativo.

### ***B.2.2. Regole di comportamento nella governance della Società***

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

- (i) esporre (o far esporre) nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazioni) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società ovvero omettere informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- (ii) esporre (o far esporre) false informazioni od occultare dati o notizie, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio (qualora la Società risulti obbligata alla redazione degli stessi);
- (iii) indurre e/o concorrere in qualsiasi modo con i responsabili della revisione legale ad attestare il falso od occultare informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società nelle relazioni

o in altre comunicazioni in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse;

- (iv) esporre (o far esporre) fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazioni) relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società nell'ambito delle comunicazioni dirette alle autorità pubbliche al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime;
- (v) occultare (o far occultare) fatti inerenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società che avrebbero dovuto essere comunicati alle autorità pubbliche, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime;
- (vi) impedire od ostacolare, mediante qualsiasi comportamento commissivo od omissivo (i.e. occultando documenti e con altri idonei artifici), lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali;
- (vii) restituire (o far restituire), anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- (viii) ripartire (o far ripartire) utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire (o far ripartire) riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge;
- (ix) acquistare o sottoscrivere (o far acquistare o far sottoscrivere), fuori dei casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali della Società ovvero azioni o quote emesse dalla società controllante;
- (x) procedere a riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- (xi) concorrere in qualsiasi modo a formare o ad aumentare fittiziamente il capitale sociale (es. mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione);
- (xii) compiere qualsivoglia atto volto a determinare la maggioranza in assemblea (è espressamente vietato, a mero titolo esemplificativo: (i) presentare all'assemblea dei soci atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni suoi contenuti in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determinare, come tale, la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione; (ii) ammettere al voto soggetti non aventi diritto ovvero non ammettere soggetti aventi diritto di intervenire alla delibera; (iii) falsificare il numero di intervenuti all'assemblea; (iv) attribuire ad uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore di quello effettivamente risultante dal libro soci; (v) esercitare minaccia o violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione).
- (xiii) diffondere a notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero incidere sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari (è espressamente vietata, a mero titolo esemplificativo: (i) la diffusione alla stampa di notizie false sulla Società relative a dati economico-finanziari o alla gestione in grado di determinare un'alterazione delle azioni della Società).

\*\*\*

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono sempre tenuti a comunicare e a rendere noto ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'Amministratore Delegato (e, comunque, gli amministratori con deleghe o chiunque sia munito di deleghe) è tenuto ad astenersi dal compimento di qualsivoglia operazione in conflitto dovendo, al riguardo, investire di ogni decisione l'organo collegiale (ovvero i proprio superiori).

Più in generale, comunque, a tutti i Destinatari del presente Codice Etico è richiesto di comunicare e rendere noto ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

\*\*\*

È espressamente vietato (anche qualora tale comportamento sia posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) dare o promettere denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori appartenenti ad altra società (nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi) per far loro compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Al riguardo, deve ritenersi espressamente vietato, in particolare, dare o promettere denaro o altra utilità:

(i) a un amministratore (o altro esponente) di un'altra società al fine di concludere accordi commerciali con tale società a condizioni svantaggiose per quest'ultima;

(ii) a un amministratore (o altro esponente) della società controparte per ottenere un accordo transattivo sfavorevole per quest'ultima;

(iii) al rappresentante di una banca/istituto finanziario per ottenere condizioni migliori od affidamenti altrimenti non concessi, ovvero per non subire la revoca di un finanziamento nell'ipotesi in cui ciò possa realizzarsi per specifica pattuizione sul punto;

(iv) al responsabile acquisti (o altro esponente) di un'altra società, per ottenere una fornitura di beni/servizi a condizioni ingiustificatamente sfavorevoli o svantaggiose per quest'ultima;

(v) al responsabile acquisti (o altro esponente) di un'altra società al fine di concludere la vendita a prezzi fuori mercato o, più in generale, ottenere condizioni di vendita di maggior favore;

(vi) al responsabile acquisti (o altro esponente) di un'altra società al fine di ottenere integrazioni o varianti più favorevoli rispetto ad un primo accordo cagionando un danno a detta società;

(vii) al membro di una commissione di valutazione di una gara privata indetta per assegnare un importante appalto d'opera o di fornitura di beni da parte di un'altra società ovvero per limitare il confronto concorrenziale con altri fornitori;

(viii) al presidente del Collegio Sindacale di un'altra società al fine di acquisire informazioni riservate sulla società concorrente;

(ix) al responsabile commerciale (o altro esponente) di un'altra società al fine di impedire che quest'ultima partecipi ad una gara pubblica/privata.

### ***B.2.3. Previsioni in materia di lotta agli abusi di mercato***

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della società) volto a:

a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando Informazioni Privilegiate;

- b) comunicare Informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a);
- d) diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici al fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

**B.2.4. *Previsioni in materia di lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata nazionale e transnazionale.***

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della società) diretto e/o, comunque, volto a promuovere, costituire, organizzare, partecipare, finanziare o comunque agevolare l'attività di associazioni criminali di qualsiasi genere (sia che agiscano in ambito nazionale sia che agiscano in ambito internazionale/transnazionale) ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, associazioni sovversive o aventi finalità di terrorismo, anche internazionale, di eversione dell'ordine democratico, nonché quelle create per scopi criminali a livello nazionale e internazionale. È altresì espressamente vietato agevolare l'attività di singoli associati e/o singoli criminali, nonché porre in essere qualsiasi atto e/o condotta avente finalità di "terrorismo"<sup>1</sup> ovvero volto a ostacolare, danneggiare o, comunque, destabilizzare l'ordine democratico e la sicurezza pubblica.

**B.2.5. *Regole di comportamento a tutela della personalità individuale, della vita e dell'incolumità individuale***

E' vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a esercitare (o far esercitare) su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere e/o trasferire, acquistare, o vendere una persona in uno stato di schiavitù, di soggezione continuativa o di sfruttamento.

E' vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a violare la normativa vigente in materia di lavoro minorile.

E' vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a cagionare a chiunque lesioni, mutilazioni e/o malattie di qualsiasi genere.

E' vietato, in particolare, qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a violare la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

È altresì vietato qualsiasi comportamento – anche in concorso con altri ed anche se posto in essere al fine di soddisfare un interesse e/o apportare un vantaggio della Società (es. per corrompere un pubblico ufficiale o un privato) – volto a:

- (i) reclutare o indurre alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero favorire, sfruttare, gestire, organizzare o controllare la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto;

---

<sup>1</sup> Per condotte con finalità di terrorismo si intendono condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- (ii) utilizzare minori degli anni diciotto, realizzando esibizioni o spettacoli pornografici o producendo o commerciando materiale pornografico (anche virtuale<sup>2</sup>) ovvero a reclutare o indurre minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici, ovvero a trarre profitto altrimenti dai suddetti spettacoli;
- (iii) distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare, anche per via telematica, materiale pornografico (anche virtuale) realizzato utilizzando minori, ovvero offrire o cedere ad altri, anche a titolo gratuito, tale materiale pornografico (anche virtuale), ovvero distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto;
- (iv) procurarsi consapevolmente o detenere materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto;
- (v) organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività;
- (vi) indurre una persona mediante inganno o costringerla in qualsiasi modo a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno;
- (vii) a commettere atti di violenza sessuale e/o violenza sessuale di gruppo.

È altresì vietato qualsiasi comportamento – anche in concorso con altri ed anche se posto in essere al fine di soddisfare un interesse e/o apportare un vantaggio della Società (es. per corrompere un pubblico ufficiale o un privato) volto a commettere atti sessuali con minorenni, corrompere minorenni e/o adescare minorenni.

**B.2.6. *Regole di comportamento a tutela del domicilio informatico.***  
***Criminalità informatica***

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

- (i) formare un documento informatico falso pubblico o privato;
- (ii) introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero mantenersi nel sistema stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- (iii) procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- (iv) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- (v) intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedire, interrompere o rilevare mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico in tutto o in parte il contenuto di tali comunicazioni;

---

<sup>2</sup> Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- (vi) installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- (vii) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui (ivi inclusi quelli utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o, comunque, di pubblica utilità);
- (viii) distruggere, disperdere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui (ivi compresi quelli di pubblica utilità) o ad ostacolarne il funzionamento.

***B.2.7. Regole di comportamento a tutela dell'ordine pubblico***

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

- (i) indurre una persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- (ii) favorire taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

***B.2.8. Regole di comportamento a tutela del patrimonio. Previsioni anti-riciclaggio***

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

- (i) acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- (ii) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- (iii) impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

***B.2.9. Regole di comportamento a tutela della fede pubblica***

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto alla commissione e/o che, comunque, costituisca:

- (i) falsità materiale<sup>3</sup> in atto pubblico o in scrittura privata, in certificati o autorizzazioni amministrative, in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (ivi incluso in documento informatico<sup>4</sup>);
- (ii) falsità ideologica<sup>5</sup> in atto pubblico, in certificati o autorizzazioni amministrative (ivi incluso in documento informatico);
- (iii) falsità in registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, in notificazioni all'Autorità di pubblica sicurezza nonché in eventuali fogli firmati in bianco dei quali ci si trovi in possesso per un titolo

---

<sup>3</sup> Per falso materiale si intende la contraffazione di un documento (in quanto redatto da persona diversa da quella che appare esserne l'autore) ovvero la sua alterazione (in quanto, posteriormente alla sua redazione, sono state apportate al documento modificazioni di qualsiasi specie da parte di un soggetto a ciò non legittimato).

<sup>4</sup> Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

<sup>5</sup> Per falso ideologico si intende l'attestazione nel documento di fatti non rispondenti al vero.

che importa l'obbligo o la facoltà di riempirli (ivi incluso in documento informatico);

- (iv) falsità in un qualsiasi altro documento avente efficacia probatoria (ivi incluso in documento informatico).

È altresì vietato simulare e rilasciare in forma legale ovvero rilasciare in forma diversa dall'originale la copia di un atto pubblico o privato.

\* \* \*

È vietato, inoltre, qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o comunque volto a:

- (i) incassare o rimettere in circolazione nel territorio dello Stato monete contraffatte o alterate;
- (ii) contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali nonché fare uso di marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- (iii) contraffare o alterare brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, fare uso di brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti o alterati.
- (iv) introdurre nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- (v) a spendere monete falsificate (anche se ricevute in buona fede), falsificare valori di bollo, introdurre nello Stato, acquistare, detenere o mettere in circolazione valori di bollo falsificati; contraffare carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; fabbricare o detenere filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata; usare valori di bollo contraffatti o alterati.

#### ***B.2.10. Regole di comportamento a tutela della salute e sicurezza sul lavoro***

I Destinatari si impegnano espressamente a rispettare la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

- (i) falsare la valutazione dei rischi;
- (ii) rendere inefficaci le misure di sicurezza;
- (iii) mettere comunque a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La politica della Società per la salute e sicurezza sul lavoro e i principi e i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono indicati al successivo paragrafo B.3.2.

#### ***B.2.11. Regole di comportamento a tutela dell'ambiente***

I Destinatari si impegnano a rispettare la legislazione vigente in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale.

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

- (i) cagionare l'inquinamento dell'aria, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee;
- (ii) effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- (iii) realizzare o gestire una discarica non autorizzata ovvero effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- (iv) effettuare spedizioni di rifiuti, costituenti traffico illecito ai sensi della normativa comunitaria di riferimento;
- (v) distruggere, fuori dai casi consentiti un habitat all'interno di un sito protetto ovvero deteriorarlo sino a comprometterne lo stato di conservazione.

La politica della Società per il rispetto dell'ambiente è indicata al paragrafo B.3.4

***B.2.12. Regole a tutela del diritto d'autore***

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

- (i) mettere a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma;
- (ii) duplicare abusivamente programmi per elaboratore o ai medesimi fini importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE);
- (iii) rimuovere arbitrariamente ovvero eludere funzionalmente dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- (iv) riprodurre su supporti non contrassegnati SIAE, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero eseguire l'estrazione, il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni vigenti in materia ovvero distribuire, vendere o concedere in locazione una banca dati;
- (v) duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, abusivamente in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- (vi) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio o comunque cedere a qualsiasi titolo o diffondere al pubblico (anche a mezzo della televisione o della radio) le duplicazioni o riproduzioni abusive delle opere dell'ingegno di cui al precedente punto (v);
- (vii) ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni di accesso condizionato;
- (viii) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, vendere, concedere in noleggio, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare abusivamente

dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- (ix) fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per la vendita o il noleggio o detenere per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestare servizi che abbiano lo scopo di eludere le misure tecnologiche volte alla protezione delle opere dell'ingegno ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- (x) produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato a fini fraudolenti apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

### ***B.2.13. Regole di comportamento a tutela dell'industria e del commercio***

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

- (i) impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio ovvero compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- (ii) fabbricare, adoperare industrialmente, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali ovvero opere dell'ingegno con nomi, marchi o segni distintivi - italiani o esteri - contraffatti o alterati ovvero atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- (iii) fabbricare, adoperare industrialmente, introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o mettere comunque in circolazione, oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

### ***B.2.14. Previsioni in materia di lotta all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro***

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

- (i) occupare alle dipendenze della Società o di terzi lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato.

## **B.3. REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON GLI *STAKEHOLDERS***

### ***B.3.1. Rapporti con i Dipendenti e i Prestatori di lavoro***

Revalo S.p.A. attribuisce la massima importanza alle proprie risorse umane, che costituiscono un fattore indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo della Società stessa.

In tale ottica, la Società contribuisce direttamente allo sviluppo delle professionalità dei propri Dipendenti, rispettandone il modo di essere e le aspirazioni.

La Società, nel rapporto di lavoro/collaborazione, valorizza le competenze, le potenzialità e l'impegno dei Dipendenti, adoperando con criteri di valutazione oggettivi relativi alle qualifiche

professionali e alle capacità individuali, offrendo pari opportunità di crescita economica e professionale secondo il contributo apportato da ciascuno.

La Società non ammette alcuna forma di discriminazione riferita a condizioni fisiche, alle opinioni politiche, alla nazionalità, alla religione, al sesso e all'orientamento sessuale. Non sono consentiti favoritismi, clientelismo o nepotismo.

**B.3.2.** *Politica per la salute e sicurezza sul lavoro. Principi e criteri per l'adozione delle decisioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei locali*

**Politica per la salute e sicurezza sul lavoro.**

La Società si impegna affinché:

- (i) fin dalla fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della sicurezza siano considerati contenuti essenziali;
- (ii) tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di salute e sicurezza su lavoro;
- (iii) tutti i lavoratori partecipino, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati affinché:
  - siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga agli standard della Società individuati;
  - gli impianti, le attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i terzi e la comunità in cui la Società opera;
  - l'informazione sui rischi all'interno della Società sia diffusa a tutti i lavoratori;
  - la formazione dei lavoratori sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;
  - si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività lavorative;
  - siano promosse la cooperazione fra le varie risorse nonché la collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali e con enti esterni preposti;
  - siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga agli standard della Società;
  - siano gestite le attività della Società anche con l'obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali nonché di garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro. Siano indirizzate a tale scopo la progettazione, la conduzione e la manutenzione, ivi comprese le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, dei beni strumentali e impianti.

\*\*\*

**Principi e criteri per l'adozione delle decisioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei locali**

I principi e i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono di seguito indicati:

- eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;

- valutare i rischi<sup>6</sup> che non possono essere eliminati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- adottare idonei sistemi di gestione della salute e sicurezza del lavoro volti ad evitare e/o ridurre i rischi connessi;
- adeguare i luoghi di lavoro, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta dei locali, delle attrezzature e dei metodi di lavoro e di produzione, al fine di garantire condizioni rispettose dell'integrità fisica e morale nonché della dignità individuale e per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo nonché per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;
- programmare le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- informare i Dipendenti, i Prestatori di lavoro e i Partner in ordine a tutti i rischi e in relazione all'utilizzo di apparecchiature protettive, di sicurezza e sanitarie affinché siano in grado di affrontare i rischi di infortuni sul posto di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni sulle misure adottate per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro;
- definire specifici obiettivi e programmi di miglioramento, volti alla minimizzazione di infortuni e malattie professionali, nonché a garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro.

Tali principi sono utilizzati dalla Società per adottare/implementare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'allestimento di un'organizzazione e delle risorse necessarie.

I Destinatari sono tenuti ad osservare meticolosamente tutte le previsioni poste dalla vigente normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

---

<sup>6</sup> Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per valutazione dei rischi si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per "la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza"

**B.3.3.                      *Rapporti con i Partner e i Prestatori di lavoro***

La Società definisce con i propri Partner e i Prestatori di lavoro rapporti improntati al rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice Etico, avendo, in particolare, attenzione ai migliori standard professionali, alle migliori pratiche in materia di etica, di tutela della salute e della sicurezza e del rispetto dell'ambiente.

La selezione dei Partner e dei Prestatori di lavoro, nonché la formulazione delle condizioni di acquisto dei beni e servizi per la Società:

- deve essere ispirata a valori e parametri di competenza, economicità, trasparenza, concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del bene e/o del servizio;
- deve essere effettuata tenuto conto del panorama delle offerte in genere e basata su un'accurata valutazione delle garanzie.

Tutti i Partner e i Prestatori di lavoro selezionati devono godere di una buona reputazione anche da un punto di vista etico.

Va, inoltre, perseguita la collaborazione tra i Partner e i Prestatori di lavoro al fine di assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze della Società e dei suoi clienti in termini di qualità e tempi di consegna.

La negoziazione e la stipula di un contratto con un Partner o con un Prestatore di lavoro deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai Partner e i Prestatori di lavoro dovranno essere adeguatamente documentate.

I Destinatari che trattano con i Partner e con i Prestatori di lavoro devono agire in modo professionale e indipendente.

I Destinatari devono, altresì, agire in assenza di qualsiasi conflitto di interessi che possa influenzare decisioni nelle trattative con i Partner e i Prestatori di lavoro. Ove esista un conflitto di interessi, i Destinatari dovranno dichiarare tale conflitto ed astenersi immediatamente dal prendere decisioni.

In particolare, il potere contrattuale della Società non deve essere usato a scopo personale. Non costituisce un comportamento etico ed è, dunque, contrario ai principi individuati nel presente Codice Etico, ottenere un qualsivoglia beneficio di natura personale da un Partner o da un Prestatore di lavoro.

**B.3.4.                      *Politica per il rispetto dell'ambiente***

La Società si propone di contribuire positivamente a uno sviluppo sostenibile gestendo e riducendo gli impatti ambientali diretti e indiretti delle attività svolte.

In particolare, la Società persegue i seguenti obiettivi:

- a) gestire le attività utilizzando le risorse naturali in maniera efficiente, minimizzando, in particolare, gli impatti sull'ambiente legati ai consumi di energia, carta e acqua, alla produzione di rifiuti e alle emissioni di gas "a effetto serra";
- b) orientare le scelte di gestione in modo da incentivare l'adozione di strategie sostenibili e l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili;
- c) orientare le scelte di approvvigionamento verso i fornitori che si allineano con i principi espressi nel presente documento;

- d) sensibilizzare i Partner alla protezione dell'ambiente escludendo dal novero dei propri fornitori quelli responsabili di gravi danni ambientali.

In particolare, la Società si propone di:

- adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione);
- privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;

Ciascun Destinatario deve riconoscere la salvaguardia dell'ambiente come bene primario.

In particolare, fermi restando i divieti di cui al paragrafo B.2.11, ciascun Destinatario è tenuto a fare quanto possibile per migliorare attivamente l'efficienza con la quale vengono utilizzati beni e risorse della Società e utilizzare prodotti e/o servizi che offrano benefici ambientali.

### ***B.3.5. Molestie nei rapporti di lavoro***

La Società esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino molestie sessuali o di altro genere.

### ***B.3.6. Uso di sostanze alcoliche e stupefacenti***

I Destinatari devono astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti o che sortiscano analogo effetto e dal consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa, salvi i casi di assunzione debitamente certificata da documentazione medica.

### ***B.3.7. Gestione delle attività di Revalo S.p.A.***

Le attività volte al perseguimento degli scopi della Società devono essere legittime, coerenti, congrue, conoscibili e tracciabili, mediante corretta ed adeguata registrazione.

### ***B.3.8. Registrazione e tracciabilità delle operazioni***

Ogni operazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Per ogni operazione deve esistere un adeguato supporto documentale (che non potrà essere distrutto o cancellato) al fine di poter procedere, in qualunque momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Le registrazioni dovranno essere conservate per un minimo di 10 (dieci) anni, salvo diverse disposizioni normative.

### ***B.3.9. Tenuta della contabilità e redazione del bilancio***

Il processo di raccolta, gestione, elaborazione, presentazione e controllo dei dati contabili deve avvenire in maniera cronologica, chiara e a scadenze pianificate ed essere improntato a parametri di verità, correttezza, completezza e trasparenza.

Per ogni operazione effettuata deve essere conservata agli atti la documentazione di supporto per il periodo previsto dalla normativa vigente in modo da consentire, in qualunque momento:

- l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa;

- la puntuale ricostruzione cronologica dell'operazione, nonché l'agevole ricostruzione del processo di decisione, di autorizzazione, di realizzazione, di registrazione e di verifica, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

L'attività di redazione del bilancio deve essere svolta, nel rispetto della normativa e dei principi contabili applicabili, con la massima diligenza e professionalità.

A tal fine, i Destinatari dovranno agire con correttezza e trasparenza allo scopo di garantire la veridicità, l'accuratezza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni contabili e gestionali contenuti nelle scritture contabili, nel bilancio di esercizio e in tutti gli altri documenti attestanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

#### ***B.3.10. Fatturazione e pagamenti***

La fatturazione attiva e passiva deve avvenire in conformità alle norme di legge e alle procedure della Società.

Le fatture devono riportare la natura dei beni e dei servizi acquistati e/o venduti.

È vietata l'emissione o la ricezione e successiva contabilizzazione di fatture strumentali alla parziale o totale elusione della normativa fiscale e penale.

È vietato, in ogni caso, il pagamento o la ricezione di somme o di importi non adeguatamente giustificati dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e dalle procedure della Società.

#### ***B.3.11. Conflitto di interessi.***

Ferma restando la vigente disciplina di legge e regolamentare e fermo restando quanto previsto al superiore articolo B.2.2, i Destinatari dovranno:

- evitare ogni reale o presunto conflitto di interessi con la Società o, comunque, ogni situazione e/o attività che possa interferire con la propria capacità di prendere decisioni imparziali;
- dichiarare a chi di dovere le situazioni, le attività, gli interessi finanziari e i rapporti che possano presentare eventuali conflitti di interessi, o averne l'apparenza;
- in ogni caso, astenersi dal concorrere ad ogni decisione e, comunque, dal compiere, per conto proprio o di terzi, attività che siano in conflitto con gli impegni assunti nei confronti della Società.

#### ***B.3.12. Trattamento delle Informazioni Riservate della Società***

Le Informazioni Riservate della Società sono beni di valore e così, dunque, la protezione delle stesse è essenziale ai fini della crescita e della capacità a competere della Società.

I Destinatari, pertanto, non devono:

- rivelare a terzi e/o diffondere le Informazioni Riservate, eccezion fatta per i casi in cui ciò sia stato autorizzato;
- utilizzare le Informazioni Riservate a beneficio personale.

Anche qualora dovesse interrompersi o cessare il rapporto dei Destinatari con la Società, è obbligo di questi ultimi proteggere e, comunque, non divulgare le Informazioni Riservate fino a che queste non diventino di dominio pubblico.

**B.3.13.** *Trattamento delle informazioni riservate di terzi*

La Società si impegna al rispetto delle informazioni riservate di terzi.

I Destinatari devono, pertanto, proteggere e, comunque, non divulgare le suddette informazioni riservate e trattarle nei limiti delle autorizzazioni ricevute, al fine di evitarne – in qualunque modo e con qualunque mezzo – un improprio utilizzo.

**B.3.14.** *Rapporti con i clienti.*

I Destinatari, nell'ambito della gestione dei rapporti con i clienti, nel rispetto delle procedure interne devono favorire la massima soddisfazione del cliente, fornendo, tra l'altro, informazioni esaurienti, veritiere e accurate sui servizi forniti, affinché il cliente possa assumere decisioni consapevoli.

**B.3.15.** *Rapporti con la Pubblica Amministrazione.*

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto della normativa vigente, dei principi etici e di comportamento fissati nel presente Codice Etico, nelle procedure, nelle altre regole adottate dalla Società e nei regolamenti interni e, comunque, in modo da non compromettere mai la reputazione ed integrità della Società stessa.

Fatti salvi i divieti ed i principi di comportamento di cui al precedente paragrafo B.2.1, sono consentite donazioni a scopi benefici da parte della Società ad enti pubblici a condizione che non siano effettuate al fine di raggiungere obiettivi illeciti. Tali donazioni dovranno essere comunque effettuate in modo rigorosamente conforme alla normativa vigente e alle procedure interne.

Sono vietati i contributi e/o le donazioni da parte dei Destinatari ad enti pubblici ove gli stessi siano effettuati per perseguire un interesse o un vantaggio illeciti della Società

**B.3.16.** *Rapporti con enti no profit*

Sono altresì consentite donazioni della Società ad enti no profit purché non si tratti di enti legati a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che siano chiamati, a vario titolo, ad assumere decisioni riguardanti la Società e a condizione che non siano effettuate al fine di raggiungere obiettivi illeciti o, comunque, per perseguire un interesse o un vantaggio della Società.

Tali donazioni dovranno essere comunque effettuate in modo rigorosamente conforme alla normativa vigente e alle procedure interne.

Sono vietati i contributi e/o le donazioni da parte dei Destinatari ad enti no profit ove gli stessi siano effettuati per perseguire un interesse o un vantaggio illeciti della Società.

**B.3.17.** *Rapporti con Organizzazioni Politiche e Sindacali*

La Società non eroga contributi sotto qualsiasi forma, diretti o indiretti, a organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, eccezion fatta per quelli consentiti in base alla normativa vigente.

**B.3.18.** *Rapporti con i mezzi di comunicazione*

I rapporti tra la Società e i mezzi di comunicazione spettano alle funzioni aziendali espressamente designate e devono essere svolti conformemente alle procedure all'uopo previste. I Destinatari non possono, pertanto, fornire informazioni ai rappresentanti dei mezzi di comunicazione senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

Le informazioni e le comunicazioni fornite dovranno essere veritiere, complete, accurate e tra loro omogenee.

***B.3.19.                   Rapporti con il mercato***

La Società riconosce il valore della concorrenza ispirata ai principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato.

***B.3.20.                   Rapporti con i Creditori***

La Società riconosce e persegue la tutela degli interessi dei suoi eventuali creditori a non vedere diminuite le garanzie del proprio credito garantendo l'osservanza della normativa applicabile nonché dei principi etici e di comportamento di cui al presente Codice Etico.

Ai Destinatari è espressamente vietato effettuare qualunque operazione in pregiudizio ai creditori.

**B.4. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER L'UTILIZZO DEI BENI E DELLE RISORSE DI REVALO S.P.A.**

***B.4.1.                      Responsabilità per i beni e le risorse di Revalo S.p.A.***

I Destinatari sono responsabili di tutti i beni e le risorse della Società poste sotto la loro custodia, nonché della protezione degli stessi contro il rischio di perdite e/o danni.

***B.4.2.                      Utilizzo dei beni e delle risorse di Revalo S.p.A.***

I beni e le risorse della Società (ivi incluse le risorse informatiche) devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati destinati ed in conformità a quanto previsto dalle procedure e/o regole adottate dalla Società stessa.

I Destinatari sono tenuti ad operare con la diligenza necessaria per tutelare i beni e le risorse della Società, evitandone utilizzi impropri che possano causare danno e/o riduzione della funzionalità o, comunque, utilizzi in contrasto con l'interesse della Società.

I Destinatari devono proteggere tali beni e risorse al fine di impedirne l'uso improprio e/o fraudolento. Non è consentito ai Destinatari utilizzare i beni e le risorse della Società per svolgere attività personali e/o attività estranee al proprio incarico, salvo che sia la stessa Società ad autorizzare espressamente - e per iscritto - l'uso promiscuo degli stessi.

***B.4.3.                      Doni, viaggi, pasti e alloggi***

I doni, i viaggi, i pasti e gli alloggi forniti dalla Società devono sempre essere strettamente connessi al *business* e mai concessi con l'aspettativa di ricevere in cambio un vantaggio ingiustificato.

La Società non incoraggia l'abitudine a offrire doni, ad eccezione di quelli offerti in occasione di festività o di altri eventi speciali, purché tali doni siano di modico valore e fatto espressamente salvo quanto previsto dal paragrafo B.2.1 con riferimento ai rapporti con la pubblica amministrazione.

Sono, inoltre, eccezionalmente consentiti i doni tradizionalmente scambiati alle cerimonie di firma dei contratti importanti – come penne o altri oggetti – a condizione che siano registrati, fatto espressamente salvo quanto previsto dal paragrafo B.2.1 con riferimento ai rapporti con la pubblica amministrazione.

È consentito offrire a terzi in visita presso una struttura della Società, viaggi, pasti e alloggio negli stessi termini che si applicano per i Dipendenti, solo in caso di presenza assolutamente necessaria e per ragioni professionali e di servizio.